



Testo a fronte

## **Legge regionale 30 aprile 2009 n. 14**

“Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

### **P.L. n. 371/10<sup>^</sup>**

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 e s.m.i. (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole). Modifica ed integrazione art. 13”

<p align="center"><b>Legge regionale 30 aprile 2009 n. 14</b>  <b>“Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</b></p>	<p align="center"><b>P.L. n. 371/10<sup>^</sup></b>  <b>“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 e s.m.i. (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).</b>  <b>Modifica ed integrazione art. 13”</b></p>
<p align="center"><b>Art. 13</b>  <i>Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.</i></p> <p>1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:</p> <p>a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;</p> <p>b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;</p> <p>c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati.</p>	<p align="center"><b>Art. 13</b>  <i>Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.</i></p> <p>1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:</p> <p>a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;</p> <p>b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;</p> <p>c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati.</p>

<p>2. Comma abrogato dalla l.r. 22/2016.</p> <p>3. Comma abrogato dalla l.r. 22/2016.</p> <p>4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo.</p> <p>5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione della relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio regionale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;</li> <li>- valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;</li> <li>- provvede alla tenuta dell'elenco regionale.</li> </ul> <p>5-bis. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi</p>	<p>2. Comma abrogato dalla l.r. 22/2016.</p> <p>3. Comma abrogato dalla l.r. 22/2016.</p> <p>4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo.</p> <p>5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione della relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio regionale integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;</li> <li>- valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;</li> <li>- provvede alla tenuta dell'elenco regionale.</li> </ul> <p>5-bis. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi</p>
--	--

<p>dell'articolo 230-bis del codice civile;</p> <p>b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.</p> <p>5-ter. Nell'elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6-bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.</p> <p>6. L'iscrizione nell'elenco regionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo.</p> <p>7. L'iscrizione nell'elenco regionale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:</p> <p>a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli</p>	<p>dell'articolo 230-bis del codice civile;</p> <p>b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.</p> <p>5-ter. Nell'elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6-bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.</p> <p><b>5-quater. Nel caso di morte del titolare dell'azienda agricola il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore che subentrano, anche in forma societaria, in qualità di eredi nella titolarità dell'azienda agricola:</b></p> <p><b>a) sono esonerati dal rispetto del requisito di cui al comma 5 bis, lettera a);</b></p> <p><b>b) possono acquisire il requisito di cui al comma 5 bis, lettera b), entro un anno dalla data di apertura della successione.</b></p> <p>6. L'iscrizione nell'elenco regionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo.</p> <p>7. L'iscrizione nell'elenco regionale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:</p> <p>a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli</p>
---	---

articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modifiche.

8. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.

9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Regione provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Regione adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.

articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modifiche.

8. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.

9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Regione provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Regione adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.